

Verbale n. 9

COMMISSIONE CONSULTIVA CASA
Seduta del 20 MARZO 2000

Sono presenti per la
seduta di Commissione

: **Prof. Monaco Carlo (Presidente)**
Merighi Claudio -Monteventi Valerio
Osti Francesco -Rocco di Torrepadula
Niccolo'

Sono presenti per

L' Ufficio Casa : -Dott. Noli (Responsabile dell'Ufficio Casa)
Dott.ssa Mastacchi
Segretaria : Dott. Ricci Garotti Laura

O.d.G. :

1) **Esame proposta relativa all'applicazione dell'art. 3 della legge Regionale n. 8 del 25.02.2000 riguardante " Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative " ;**

2) **Parere in merito domande di ampliamento (art. 19 L.R. n. 13/95);**

3) **Parere in merito pratiche di decadenza dalla permanenza nell'alloggio pubblico (art.22.-L.R.13/95) ;**

4)**Parere in merito pratiche di sistemazioni provvisorie da trasformare in definitive (art. 17 - comma 6- della L.R 13/95) ;**

5)**Varie ed eventuali**

Alle ore 12:30 iniziano i lavori della seduta della Commissione Consultiva Casa , nominata con deliberazione di Giunta n.1542 di Progr. del 19.10.1999 , con l'esame del 1° punto all'O.D.G. :

" Esame proposta relativa all'applicazione dell'art. 3 della legge Regionale n. 8 del 25.02.2000 riguardante " Riserva di alloggi per particolari esigenze abitative " ;

Alle ore 12:35 esce il Commissario Osti .



COMUNE DI BOLOGNA

Settore Territorio e Riqualificazione Urbana

Unità Intermedia Ufficio Casa - via della Zecca 1

☎ 051/ 23.25.67 - Fax n. 051/ 22.91.00

Allegato n. 1

BOLOGNA, 09.03.2000

PROPOSTA INERENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART.3 L.R. n.8 DEL 25.02.2000.

L'articolo in questione consente al Comune di definire autonomamente la quota di alloggi di ERP da destinare annualmente all'emergenza abitativa.

Attualmente, come è noto, il Comune ha approvato, in applicazione dal precedente art. 17 L.R. n.13/95, la riserva di n.75 alloggi per l'anno 2000 (15% riferito a 500 alloggi che lo IACP prevede di ripristinare e dare in disponibilità al Comune nel corso del c.a) con delibera P.G. 8405/2000.

Di questi 75 alloggi già 39 sono stati utilizzati a favore di altrettanti nuclei (31 casi sociali e 8 emergenze).

Premesso che il precedente art. 17 L.R. 13/95 prevedeva, al comma 4, la possibilità per il Comune di disporre la riserva di alloggi ERP, in caso di interventi di recupero che comportassero il trasferimento di assegnatari di alloggi ERP in misura anche eccedente il 15%, si reputa necessario garantire tale possibilità, anche se ciò non è previsto in modo specifico dal nuovo art.3 della L.R.n. 8/2000; pertanto si propone di elevare la quota degli alloggi di ERP, da destinare a nuclei familiari in emergenza abitativa, dal 15% precedente al 30%, comprensiva anche della quota da utilizzare per eventuali trasferimenti di assegnatari ERP, causa lavori di recupero.

Di conseguenza, gli alloggi da utilizzare per l'emergenza abitativa, compresi i 75 già riservati, sarebbero n. 150 per l'anno 2000.

Per quanto riguarda le particolari situazioni di emergenza abitativa a favore delle quali destinare gli alloggi riservati, si propone siano le stesse già individuate nella deliberazione P.G.n. 8405/2000 (di cui si allega copia), con in aggiunta anche la categoria degli inquilini ERP da trasferire per interventi di recupero, secondo le seguenti priorità:

1. Casi Sociali;
2. Emergenza abitativa;
3. Trasferimento assegnatari ERP a seguito di interventi di recupero;
4. Sistemazione di immigrati non comunitari ect.;
5. Trasferimento apparenti forze dell'ordine;
6. Sistemazione profughi;

Si evidenzia, inoltre, che la nuova normativa Regionale stabilisce che debbono essere sentite le organizzazioni sindacali rispetto alla riserva degli alloggi di cui all'art. 3 L.R.n. 8/2000, pertanto si propone, dopo il parere della Comm.ne Consultiva Casa, di organizzare un incontro con le OOSS, in occasione del quale acquisire la loro valutazione in merito.

Si rileva, infine, che, diversamente da quanto stabilito dal presente art. 17, che attribuiva alla Comm.ne ERP la competenza di accertare i requisiti per le sistemazioni provvisorie e le successive assegnazioni definitive, l'attuale art. 3 non individua più chiaramente la Comm.ne ERP quale organo competente a tale verifica, ma al 3° comma pare indicare proprio il Comune quale organo competente alla verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

Si esprime l'orientamento che debba essere pertanto il Comune a procedere a tale accertamento dei requisiti, quindi ovviamente anche nella fase della sistemazione provvisoria e che tale competenza sia attribuita alla Comm.ne Consultiva Casa.